

## *I Conti Palatini*

I Romani, durante la repubblica, davano il nome di conte (*comes*, compagno) a coloro, che con o senza funzioni ufficiali attorniavano un proconsole o un governatore di provincia (*praetoria cohors*)<sup>1</sup>. Quest'uso si mantenne anche presso i magistrati imperiali: l'imperatore si circondava di un circolo di amici (*comites Augusti*), che l'accompagnavano in Roma e ne' suoi viaggi, e giudicavano degli affari loro deferiti<sup>2</sup>. Era dunque un titolo d'ufficio, non di persona né nobiliare. Ma nella nuova organizzazione del governo imperiale sotto Costantino il grande divenne un titolo onorifico attribuito a certe persone, che esercitavano determinate funzioni, e specialmente ai generali, ai rettori delle province, ai magistrati, agli *antecessores*, ai giureconsulti, ecc., i quali formavano la comitiva o il *sacratissimus comitatus*<sup>3</sup>. E il conte del sacro palazzo era il più alto dignitario di corte, come quegli che presiedeva alla giustizia in assenza dell' imperatore<sup>4</sup>.

I primi, che appaiono col titolo di *comites palatii*, governavano province, decidevano in appello, tenevano i *malli*, cioè pubblici giudizi, e i *placiti* per le liti private coll'assistenza degli *scabini* e dei giudici minori. Nel IV secolo diventano anche militari, e nel V quelli preposti al governo delle province cominciano a figurare col titolo di *duchi*, e perciò ritenuti eguali a questi e superiori ai conti di città.

Nella corte dei Franchi fino al VI secolo fu molto in uso la carica di *conte del sacro palazzo*, che spessissimo era coperta dai parenti del Re. Essendo il tribunale dei *conti palatini* di ultima istanza, essi erano i magistrati supremi d'ogni compartimento del regno nell'ordine giudiziario; ed accompagnavano il principe nelle sue ispezioni, o adempivano a quest'ufficio essi medesimi. Ampia era quindi la loro autorità, perché non solo giudicavano in appello tutte le cause del regno già decise in prima istanza dai duchi, marchesi, conti e *missi dominici*; ma conoscevano anche tutte le altre, che riguardavano i diritti del Re e la quiete del regno; né alcuna causa era portata avanti a lui prima di passare per le loro mani, per vedere se meritasse o no l'intervento sovrano<sup>5</sup>, senza l'ordine del quale non poteva il conte palatino terminar le cause dei

---

<sup>1</sup> Cic, *Verr.*, I, 14; II, 10; *ad Attic.*, V, 10; VII, 1; *ad Quint. fratr.*, I, 1 Marquard, *Rom. Staatsverwaltung*, I, pag. 386; II, pag. 101 e segg.

<sup>2</sup> PLIN. *Hist. nat.*, IX, 30. SENECA *Contr.*, II, 5. *Dig. fr.* 16, I, 18; fr. 5, XLVIII. 11; fr. 6, § 1, XLVIII, 19; fr. 1, § 8, L, 13; fr. 12, § 1, L, S.SVETON., *Galba*, 7; *Vespas.*, 4; *Marc. Ant. Comm.* I, 16. MOMMSEN, *in Hermès*, IV, 12 e seg.

<sup>3</sup> *Cod. Theodos.*, VI, 2, 4, 14 - 17. 20, 23. 26; VII, 1; VIII, 5; XI, 6; XII, 1, 75, 109, 127.

<sup>4</sup> *Cod. Iust., de off. comit. sacr. pal.* I, 34.

<sup>5</sup> HINCMARO, *Tract. de Ordin. et Offic. Palat.*, cap. 21.

potenti<sup>6</sup>. E ciò perché non perdesse tutto il tempo attorno alle cause dei grandi, trascurando intanto quelle dei poveri e dei meno potenti, per le quali avevano maggior premura i buoni principi. Fu. anche prescritto che nelle cause dei potenti non si venisse alla risoluzione senza informarne prima il principe, vegliante che non fosse fatta soperchieria a chi era in lite con loro.

Spesso Carlo Magno visitava il regno personalmente, rendendosi conto dell'amministrazione dei vari luoghi, accompagnato da una schiera di conti palatini, che sono i *paladini* dei nostri epici romanzeschi, tanto da questi sfigurati da non potersi più riconoscere<sup>7</sup>.

Anche il regno d'Italia, da quando ne divennero padroni i Re Franchi, ebbe il suo conte palatino, per risparmiare ai cittadini l'aggravio di portar le cause al centro lontanissimo della Francia. E qual fosse la sua autorità si rileva da questo, che il popolo di tutto il regno poteva appellare a lui dalle decisioni dei duchi, marchesi e conti e perfino dai *missi regali*, la cui autorità, sebbene fosse grande, era delegata e temporanea.

Poteva inoltre giudicare con facoltà ordinaria tutte le cause in qualunque parte del regno egli si trovasse<sup>8</sup>. Per cui insigne fu il privilegio concesso nel 580 da *Carlo il grosso* a Wibodo vescovo di Parma *deliberandi et adjudicandi, seu distrigandi, veluti si praesens esset nostri comes palatii*<sup>9</sup>; privilegio del pari concesso da Ottone I Augusto nell'anno 962 a Uberto vescovo della medesima città<sup>10</sup>; e nei tempi successivi ai vescovi di Asti e di Lodi<sup>11</sup>.

In un *placito* tenuto nella città di Spoleto nell'anno 814 comparisce *Suppone conte del palazzo*, che precede Guinigiso ed Eccideo duchi. E sotto Lodovico II Augusto abbiamo un *placito* tenuto nell' anno 860 tra Jesi e Camerino per ordine di questo imperatore, in cui *Hucpoldo conte palatino* fa la principale figura in giudicare. Da un *placito* lucchese dell'anno 865 apparisce che un *Giovanni conte del sacro palazzo* in compagnia di Pietro vescovo d'Arezzo presiedette a quel giudizio. Negli anni 873 e 874 da due *placiti* viene commemorato *Heribaldus comes sacri palatii*, il quale nell' anno avanti è intitolato *vice-comes palatii*; dal che e da altri atti ancora apparisce che il conte palatino aveva un vicario chiamato perciò *vicecomes*, oggi visconte.

I conti palatini ordinariamente tenevano la loro residenza a Pavia, dove era il palazzo dei Re d'Italia: forse anche reggevano quella provincia colla stessa autorità, colla quale altri duchi o marchesi governavano il paese loro assegnato.

Quando dopo il mille cominciarono le città della Lombardia e di altre parti d'Italia ad

---

<sup>6</sup> «*Nullus Comes Palatii nostri Potentiorum causas sine nostra jussione finire proesumat*» Legge 43 di Carlo Magno tra le Longobardiche.

<sup>7</sup> BALBO, V, § 1; Leo, 1, pag. 87 e segg. ; GIBBON, II, pag. 360; RICOTTI, IV, cap. 1°.

<sup>8</sup> L. A. MURATORI, *Dissero sopra le Antichità Italiane, VII*, to: 1°, pag. 70.

<sup>9</sup> UGHELLI, *Italia sacra*, to: 2°, col. 148.

<sup>10</sup> UGHELLI, *Id.*, to : 2°, col. 158.

<sup>11</sup> UGHELLI, *Id.*, to : 4°, col. 332 e segg., e 654 e segg.

alzare il capo per conquistarsi la libertà, a poco a poco andò calando l'autorità dei ministri imperiali, e toccò appunto questo al conte palatino, il quale da Pavia fu cacciato nella Lomellina, e di là ancora cacciato fu costretto, secondo l'uso d'allora, a farsi cittadino e suddito della sua città.

Anche la corte pontificia ebbe i suoi conti palatini, come l'ebbero i principi di Benevento ed altre corti. Nel regno di Napoli, sotto i Normanni, furono in molto credito i conti di Lauretello, i quali si trovano intitolati *comites palatii*. E pure la Toscana ebbe i suoi conti palatini nel secolo XIII e dall'Ughelli<sup>12</sup> si nomina un *Aldobrandinus de Suana Dei providentia in Thuscia comes palatinus, filius quondam bonae memoriae comitis Willelmi Thusciae comiti palatini*. Conseguirono tal dignità i potenti conti Guidi, i conti Alberti e i conti Venerosi, i quali ultimi la ebbero con diploma di Arrigo VI Augusto dell'anno 1195 col privilegio *faciendi filios legitimos et filios adoptivos et iudices ordinarios et notaios*. Infatti in una carta del 1290 si trova che Bartolato dei Venerosi *filius quondam domini Petri Venerosi comitis palatini de Ripa* creò un notaio. Questo medesimo titolo ed autorità conferirono poscia i susseguenti imperatori; resta ancora *un'investitura* dell'anno 1221 a favore della città di Grosseto fatta da Federico II imperatore. Altrettanto fecero i romani pontefici; dimodoché per il suo moltiplicarsi decadde dal primitivo splendore, trovandosi con l'andar del tempo ovunque in Italia *comites sacri palatii o sacri nostri palatii Lateranensis et aulae nostra romanae* creati da papi, imperatori e principi d'ogni specie, forse memori che tre italiani, cioè Guido da Spoleto, Lamberto e Berengario ebbero imperiale potestà, e perciò diritto sul palazzo imperiale Laterano<sup>13</sup>. E Castruccio degli Antelminelli, signore di Lucca, con

---

<sup>12</sup> UGHELLI, Id., to: 3°. col. 739 e 740.

<sup>13</sup> Il palazzo Lateranense, chiamato anche *Patriarchio*, fu già della potente famiglia patrizia romana dei Laterani, la quale oltre il detto edificio vi possedeva intorno molte altre case e giardini. Plauzio Laterano fu nell'anno 67 fatto decapitare da Nerone (TACITO, *Annali* lib. XV; ACIANO, *Epist.*, lib. I), il quale s'impadronì di tutti i suoi beni (GIOVENALE, *Satira-10*; CASSIO, *Delle acque antiche*, to : 2°, p. 72). Gli imperatori romani si servivano del palazzo per abitazione, che fu perciò considerato palazzo imperiale, come devoluto al fisco, continuandosi a chiamare Lateranense, dal nome degli antichi proprietari. Fu donato a Papa S. Melchiade da Costantino *il grande* in parte nel 313, ed il resto al successore di lui San Silvestro nel 324, quando fu battezzato (BARONIO, an. 312, n. 80 e an. 324, n. 75 e segg.; SEVERANO, *Mem, sacre*, p. 494). Da allora per dieci secoli, tranne alcune interruzioni, fu la residenza ordinaria dei Papi fino a che, abbandonata la sede d'Avignone e ristabilitisi in Roma, preferirono il palazzo Vaticano al diruto Lateranense, riedificato poi per ordine di Sisto V nel 1585. Pur nonostante fino al 1870, dopo l'elezione al pontificato, come primo atto della loro sovrana dignità, costumavano con gran pompa prender possesso del Laterano, capitale e centro della cristianità.

Durante il pontificato di Beverino l'imperatore Eracleo lo fece saccheggiare; sotto Gregorio VII l'occupò l'imperatore Enrico IV; un'altra volta nel 1118 Enrico V, che costrinse Gelasio II a fuggire dal palazzo e da Roma; dipoi altrettanto fece Federico I con Alessandro III. I sacri romani imperatori, dopo che erano stati incoronati dal papa, con solenne pompa recavansi nella basilica Lateranense, ove eran fatti canonici, quindi nel Patriarchio, ove solevano essere alloggiati, venivano trattati con solenne convito. Ai tempi di Giustiniano I nell'anno 527 i Papi vi trasportarono il tribunale; perciò i giudici

diploma 14 marzo 1328 fu da Lodovico il Bavaro creato *Comes palatii Lateranensis*, il qual principe dice di tal comitato *ad fiscum et causis devolutum et applicatum*. Perciò non c'è da meravigliarsi che gli Augusti si siano arrogati quel diritto in Roma.

La contea palatina fu parimente in uso nei regni d'Inghilterra, d'Ungheria, di Polonia e in Germania, e dappertutto fu tenuta in sommo onore. In questi stati furono insigniti di tale dignità gli antichi signori già magistrati temporanei incaricati d'amministrare la giustizia in diversi palazzi (*palatia*).

Uno dei più potenti di Germania prese il nome speciale di *Palatino del Reno*, che fu anche uno degli *elettori del sacro romano impero*, e il suo stato sovrano si chiamò *Palatinato*.

Il primo conte palatino del Reno fu Corrado Hohenstaufen (1155-1195) fratello dell'imperatore Federico I, residente nel castello d'Heidelberg, quello stesso che fece costruire la chiesa dello Spirito Santo annessa a quell'insigne università. Dal diploma, col quale re Roberto nel 1401 conferisce il Palatinato del Reno<sup>14</sup> apparisce che il conte palatino renano è un vero vicario imperiale, senza possibile confronto con i signori di cui trattiamo ; ma se si bada al passo del diritto d'investire notai e legittimare bastardi, si vedranno le identiche formule ed espressioni, con le quali tali facoltà si attribuiscono eziandio ai palatini minori e recenti. Ciò vuoi dire che anche costoro, in più basso scalino, sono vicari imperiali. La differenza in questo solo si vede che il Palatino del Reno può legittimare anche i bastardi dei principi e dei sovrani, sui quali gli altri naturalmente non hanno alcun diritto.

La dignità di conte palatino conferita dal papa o dall'imperatore, secondo quello che si rileva dalle relative *bolle e brevi* d'investitura, era di tre specie: 1<sup>a</sup>) *pro tempore*, quando era annessa a certe determinate cariche, e la godevano coloro, che coprivano tali cariche per il tempo della loro durata. Pio VI col breve «*Inter caeteras sollicitudines*» del 12 giugno 1795<sup>15</sup> vuole che il Principe dell'Accademia di San Luca in Roma «*sia e si nomini conte palatino per quel tempo però che è in ufficio*». 2<sup>a</sup>) a vita o *personale*<sup>16</sup>. Leone X nella bolla «*Summi bonorum omnium*» del 14 luglio 1515<sup>17</sup> crea gli *abbreviatores* conti palatini «*quoad vixerint, etiam postquam abbreviatores esse deserint*» — 3<sup>a</sup>) *in perpetuum* coi discendenti; e tal condizione di trasmissibilità doveva esser chiaramente espressa; queste sono le concessioni più rare, quelle così dette di *palatinaggio maggiore*. E se nei secoli XVII e XVIII si abusò in concessioni di contee palatine, le si dettero quasi sempre personali o *minori*, e sono rarissime quelle

---

furono detti de Aula Lateranense o de romana curia o *judices ordinarii* e dopo palatini, i quali portavano questo nome perché assistevano ai giudizi del conte del sacro palazzo ed erano da questo nominati. Costoro, come gli scabini, altro non erano che *comites palatini minores*. (Confr. GALLETTI, *Del primicerio*, pag. 207.

<sup>14</sup> LUDOVICO TOLNER, *Historia palatina*, pag. 145.

<sup>15</sup> *Bull. Boman. con.*, Ronise, 1845; to: IX, pag. 466.

<sup>16</sup> PARISI. *Istruzioni per segreterie*, to: IV, pag. 5 e segg.

<sup>17</sup> *Bull. Dipl.*, Augusta Taurorum, 1860, to: V, pag. 632.

in perpetuo.

E notevole che la trasmissibilità *in perpetuum* si sottoponga qualche volta alla condizione che i discendenti siano laureati in diritto civile e canonico, come si trova nel diploma, col quale da Heidelberg il 16 settembre 1409 re Roberto (*Ruperto*) accorda al dottor Nicolò da Portogruaro, figlio di Nicolò Rafini, la contea palatina trasmissibile ai suoi discendenti purché laureati in diritto civile e canonico. E con diploma dello stesso giorno conferisce a Blasio de Bechetis da Monza e fratelli il titolo di capitani e valvassori, ed al primo anche quello di avvocato imperiale, innalzandolo al grado di conte palatino ereditario anche ne' suoi legittimi discendenti purché dottori in gius civile e canonico, e con diritto di creare giudici e notai, e di legittimare bastardi.

I conti palatini furono anche di diritto *cavalieri aurati*, come i cavalieri aurati furono chiamati conti palatini<sup>18</sup>. Ciò fu causa di confusione e di malintesi; ed invalse l'uso di fare un solo diploma per queste due dignità, cosa che durò fino a che Pio VII nel 1814, al suo ritorno in Roma, tolse la promiscuità del cavalierato colla contea palatina, riservando solo a, sé il conferimento di tale dignità. Con breve del 31 ottobre 1841 Gregorio XVI riformò l'ordine dello *Sperone d'oro*, che fu detto in seguito anche di S. Silvestro, il cui conferimento riservò ai soli papi. Finalmente Pio X, per continuare sotto altra forma e con maggior prestigio quest'ordine equestre, il 7 febbraio 1905 ha creato quello della *Milizia aurata* fissando a cento il numero dei cavalieri.

È certo quindi che i conti palatini ereditari anteriori al 1814 creati direttamente dal papa o dall'imperatore sono anche *cavalieri aurati* con diritto di usare le antiche insegne di tal genere di cavalieri, cioè di portare al collo legata con nastro rosso la croce a otto punte d'oro, o smaltata di bianco listata d'oro intorno, con lo sperone pendente<sup>19</sup>.

Le prerogative, che avevano gli antichi conti palatini, col succedersi dei secoli si trasformarono, e fin dal 1300 troviamo in vari diplomi che consistono nel nominare vicari, capitani, podestà e giudici, e, se in ufficio, di confermarli; di nominare notai, nobilitare, conferire stemmi, concedere infeudazioni e lettere di privilegio, ricevere omaggi, legittimare bastardi e infine anche quello stranissimo di creare altri conti palatini personali o *minores*. In seguito tal dignità si conferì per lo più a dottori in legge rivestiti nel medioevo, come tutti sanno, di nobiltà personale e del privilegio (lo si noti tra gli altri) di portare il baldacchino, sotto al quale imperatori e sovrani solevano fare il loro solenne ingresso nelle città.

Quando re Roberto incominciò a concedere tal dignità ai tedeschi, ne estese i privilegi e i diritti, quali, ad es., di dispensare dall'età minore, e di conferire armi offensive e difensive, il che implicava il diritto di creare cavalieri nobili e borghesi.

---

<sup>18</sup> Confr. P. F. BERGAMASCHI, *Breve notizia istorica dell'ordine dei Cavalieri aureati*; L. ANGELI, *Memorie storielle sull'ordine aureato*; F. BONANNI, *Catalogo degli Ordini equestri militari*, n. XVI.

<sup>19</sup> *Rivista del Collegio Araldico*, anno I, 1903, pagg. 658 e 722.

Un'altra prerogativa era quella di restituire in pristino le persone infamate *tam juris quam facti*. Chi riportava una sentenza condannatoria incorreva nell'infamia *juris*, la quale portava con sé la perdita della credibilità, dei diritti civili, uffici, onorificenze e cariche, del diritto di testare e di avere onorevole sepoltura; mentre dall'infamia *facti* erano colpiti i figli illegittimi e la loro madre, gli accalappia-cani, il boia, gli oziosi, i vagabondi, gli zingari, i funamboli, i saltimbanchi, i marionettisti, i macella i di suini e i pecorai.

Per ciò che riguarda la concessione di gradi accademici fu l'imperatore Federico Barbarossa, che nella pienezza dei suoi poteri incominciò nel 1150 a nominare dottori, e Arrigo VI poco dopo fu il primo che di tale prerogativa ne investì i conti palatini. Carlo IV nel 1369 concedeva di crear notai e giudici ordinari ai Porcia-Brugnera, che già godevano della dignità comitale. In antico le università degli studi non facevano che stabilire la capacità del candidato al grado dottorale, cioè all'insegnamento, derivando *doctor* da *docendo*, e tal titolo di solito si conferiva dal cancelliere, che per lo più era il vescovo o arcivescovo del luogo, come si è usato nelle università toscane fino al 1859.

In Germania questo diritto all'epoca della *riforma* passò nelle mani del sovrano, il quale lo esercitava per mezzo del suo vice-cancelliere; e nel secolo XVII fu esercitato dai procancellieri delle università insigniti del titolo di conti palatini. E siccome questi non erano i soli a usare di tal diritto, sibbene anche altri palatini, ne derivò che quanto più si largheggiava nel conferire il grado dottorale, tanto più facile ne divenne il mercimonio, e in basso scesero e i palatini e i dottori fino a suscitare "un vero uragano (al dire del conte Cesare de Festi)<sup>20</sup> quando in Germania il conte palatino barone di Böhlem creò nel 1777 conte palatino minore un flebotomo vescovile, barbiere e cavadenti, accordandogli il privilegio di concedere gradi accademici".

Relativamente alla loro prerogativa più comune, come fu quella di crear notai, avvertiamo che a tanto crebbe l'abuso, che l'imperatore Massimiliano I nel 1512 emanò disposizioni per mettervi riparo e in alcuni diplomi di quell'epoca è espressa la condizione che *sieno ydonei et in litteratura experti*; e nel 1700 poi fu prescritto che non si potesse investire nella carica di notaio se non chi presentasse analoghi certificati di studi fatti. Anche l'incoronar poeti, istituzione esclusivamente italiana o per dir meglio romana, fu una prerogativa dei conti palatini. L'otto aprile 1341 il Petrarca venne incoronato in Campidoglio. Nel 1354 l'imperatore Carlo IV evocava a se il diritto di conferire la detta corona. Nel 1442 Federico III manda la corona poetica ad Enea Silvio Piccolomini, preposto capitolare in Trento (poi papa Pio II) nominandolo *poeta Caesareus aureatus*.

Dallo svolgimento storico, che abbiamo accennato, si rileva che i conti palatini

---

<sup>20</sup> « Dell'origine, istituzione e prerogative dei Conti Palatini » pubblicata nel *Giornale Araldico genealogico*, voi. 13°, pag. 105.

dell'evo-moderno sono quelli del medio-evo con tutte quelle modificazioni dovute all'epoche diverse nelle quali sono stati creati, come gli stessi sono i conti feudali e i marchesi, quantunque dagli antichi tanto dissimili.

Oggi poi che questi titoli sono puramente onorifici, sembrami superfluo indagare se il conte palatino nella legislazione nobiliare vigente debba precedere o seguire il conte di feudo. Se anticamente esisteva una gerarchia nobiliare, non può affermarsi la supremazia di un titolo sopra un altro nei tempi attuali, in cui, sparite le funzioni inerenti, le sole che dessero consistenza al nome, è rimasto soltanto il puro titolo, che ha un valore semplicemente storico. Poiché secondo le varie epoche, secondo i luoghi e secondo i vari sovrani si sono creati a preferenza duchi, marchesi, conti e baroni, senza che questi titoli corrispondessero in alcuna parte con le dignità di tal nome dei tempi del feudalesimo. Nel medio-evo i conti e i marchesi erano assai rari ed avevano giurisdizione feudale, e gli antichi conti palatini, che spesso eran privi di tale giurisdizione, colle altissime prerogative, che avevano, assai volte erano superiori agli stessi feudatari. I cosiddetti titoli sul cognome non sono però d'invenzione moderna; ma si moltiplicarono per render più imponenti le corti dei principi, i quali amavano di vedersi circondati da conti e da marchesi e prodigarono tali titoli fino a che divennero, come in Francia, distinzioni onorifiche di mediocre importanza inerenti a cariche di corte e talvolta a gradi militari. Era un abbellimento permesso ai gentiluomini di primo rango, e tollerato anche quando non risultasse da speciali concessioni, per distinguerli dai semplici gentiluomini sebbene questi potessero, lungi dallo splendore delle corti, vantare una nobiltà più antica e più generosa.

Quindi si può affermare, senza tema di essere smentiti, che la dignità, che meno di tutte avesse degenerato dall'antico splendore (nell'epoca, in cui si concedeva), era appunto la contea palatina, come quella che, aggiungendo a casate già nobili e grandi un lustro tutto speciale, conferiva loro la massima nobiltà mettendole in condizione di far parte di un'aristocrazia sotto vari rapporti più privilegiata della feudale e dello stesso *patriziato*. È quindi naturale che, personale od ereditaria, sia stata ambita e tenuta in gran conto; e ciò è dimostrato dal fatto che si stimassero onorate di conseguirla case e persone illustri ogni dire, come onore aggiunto alle più alte potestà rilevandone la nobiltà. Tanto vero che troviamo duchi, marchesi e conti raccomandarsi e farsi raccomandare per ottenerla. Ad esempio Vincenzo, duca di Mantova, "*havendo il conte Brocardo Persio Dottor e gentilhuomo cremonese fatto significar il desiderio che egli ha d'esser honorato dalla Maestà Cesarea col titolo di Conte Palatino*" ai 27 aprile 1607 scrive a tal uopo una lettera di raccomandazione al Magnifico Adherbale Manerbio ambasciatore a Vienna<sup>21</sup>.

Nei 1455 il papa Nicolò V fece conte palatino Ludovico di Carlo Bentivoglio,

---

<sup>21</sup> Archivio Gonzaga, Minute di Cancelleria Ducale *ad annum*; (v. *Giornale Araldico Genealogico*, vol. 13°, pag. 191).

donandogli lo stocco e il berrettone<sup>22</sup>. Come può aggiungersi tanto onore a titolo che non fosse altissimo; specialmente elargito a famiglia di nobiltà primaria e in occasione di ambasceria urgentissima e solenne?

L'imperatore Massimiliano I ai 13 novembre 1511 concedeva ai conti Rangoni di Modena la contea palatina personale, avvertendoli che quantunque *ab antiquo* fossero già conti, a tal dignità *li erige e nobilita*, dandone loro le facoltà inerenti e aggiungendo *l'aquila* all'arme loro<sup>23</sup>. E certo l'onorificenza sebbene non ereditaria, non parve e non era inferiore al lustro della Casa, e quindi contea maggiore dell'altra. E qui è opportuno ricordare che a Modena per le loro esequie i Rangoni non tolleravano che si suonasse una certa campana privilegiata, non volendo gli onori degli altri nobili essi, che servendosi del loro diritto avevano creati altri nobili e cavalieri.

Quando Leone X andò a Firenze, con bolla del 25 dicembre 1515 insignì della contea palatina ereditaria colle relative prerogative i Priori e il Gonfaloniere della Repubblica con facoltà di aggiungere alle loro armi gentilizie, in memoria di questo beneficio, la palla azzurra con entro i tre gigli d'oro, dell'arme medicea, posta tra le lettere L e X<sup>24</sup>. E contemporaneamente donò loro lo stocco e il berrettone<sup>25</sup>, com'era di costume verso i regnanti, e come tali li tratta chiamandoli *nobiles viri*, distinzione assiografica che, come tutti sanno, i documenti pontifici riserbano ai principi e ai gran signori<sup>26</sup>.

I nobilissimi conti di Spilimbergo nel 1532 erano nel pieno e florido possesso delle loro amplissime giurisdizioni, quando Carlo V, loro ospite, li creava conti palatini ereditari con le consuete prerogative, e molto se ne tennero onorati! Come se ne tennero onorati i Torriani, ai quali lo stesso Carlo V, rinnovando ai 26 maggio 1533 da Barcellona il titolo di conte del sacro romano impero e di Valsassina, a maggior lustro e per maggior dignità conferiva loro anche quello di conti palatini colle facoltà di crear notai e legittimar bastardi<sup>27</sup>. Lo stesso si dica dei conti D'Arco, Porcia, Della

---

<sup>22</sup> Mss. Campori, ap. 900, pagg. 156 e 157. LITTA, *Famiglie celebri ital.*, fam. *Bentivoglio*, tav. 8<sup>a</sup>.

<sup>23</sup> Archivio Rangoni, Modena.

<sup>24</sup> F. DEL MIGLIORE, *Firenze illustrata*, pag. 46; G. RICHA, *Notizie istoriche delle Chiese fiorentine*, to. VI, pag. 244; D. M. MANNI, *Sigilli antichi*, to. II, pag. 37; *Priorista fiorentino del Mariani* (Arch. di Stato di Firenze), to. VI, c. 1418 (*Sassetti*) e 1444 (*Bini*); LITTA, *Famigl. cel. ital.*, v. famiglie *Buonarroti e Tornabuoni*, tav. 2<sup>a</sup>.

<sup>25</sup> P. DE (TRASSI, *Diario di Leone X*, pag. 28 e *De ingressu summi Pont. Leonis X Florentiam, descriptio Paridis de Grassis*, pag. 27; GIOVANNI CAMBI : *Istorie*, a pag. 90 del voi. 22° delle *Delizie degli eruditi toscani*.

<sup>26</sup> Coloro, ai quali toccarono detti onori, furono questi: Batista di Batista di Bartolomeo Dini, Lorenzo di Jacopo di Lorenzo Mannucci, Giannozzo di Bernardo di Marco Salviati, Buonarroti di Lodovico di Leonardo Buonarroti-Simoni, Cosimo di Francesco di Tommaso Sassetti, Piero di Leonardo di Francesco Tornabuoni, Bartolomeo di Francesco di Piero Panciatichi, Bernardo di Andrea di Bernardo Carnesecchi, Priori di libertà della repubblica di Firenze, col loro Gonfaloniere di giustizia, Piero di Nicolo di Luigi Ridolfi.

<sup>27</sup> Ragionamento sull'antico titolo comitale, che porta la famiglia della Torre di

Gherardesca, Piccolomini, dei principi Odescalchi, Corsini e di molti altri.

L'imperatore Carlo VI ai 12 ottobre 1725 nominò conte e giudice palatino Benedetto Gentilotti principe-vescovo di Trento.

E i grandi castellani del Friuli, più forti di molti principi e duchi, e, nell'assenza di vita comunale, adorni d'immensa potestà, avevano assunto col palatinato dignità quasi principesca colla giurisdizione onoraria di crear notai e legittimar bastardi, potendo così colla legittimazione creare anche dei nobili.

I conti palatini ereditari, la cui dignità emana da potestà pienissime e supreme, non possono essere stati creati che da papi o da imperatori; mentre i conti feudali o di mero titolo possono essere stati creati da un principe vassallo. E si deve ritenere col Sansovino<sup>28</sup> che *"quanto il principe è più degno, tanto più il cavaliere creato da lui è maggiore che non è quell'altro che è fatto da un principe di minor portata, ...perché taluno di essi principi dà autorità al cavaliere di crear cavalieri, dottori e notai"*. Questo si riferisce ai conti palatini, ai cavalieri aurati e ad altri grandi.

Il nobile cav. Ferruccio Carlo Carreri nella sua dottissima monografia su tale argomento<sup>29</sup> ritiene *"che, almeno rispetto al titolo, il conte palatino ... sia inferiore soltanto ai conti di casa sovrana, che hanno tale titolo per appannaggio... e maggiore degli altri conti, e tanto più di quelli che, in qualsiasi modo, siano stati titolati da principi che non siano le potestà universali e internazionali di Pietro e di Cesare"*. E se i conti territoriali cessarono nel XII secolo di crear notai, per esser questa prerogativa diventata di spettanza sovrana, continuarono in tale diritto i palatini<sup>30</sup>.

Di quest'avviso è pure Agostino Paradisi, il quale *nell'Ateneo dell'uomo nobile*<sup>31</sup> parlando delle prerogative dei conti palatini professori agli studi di Bologna e di Padova, di legittimar bastardi e di tutte le altre, dice *"prerogative di tanto rilievo che, per le ragioni addotte al capo II, parte 2<sup>a</sup> del trattato della nobiltà e per altre riferite dal card. De Luca (Il Principe, capo XVIII, 1, 5) vengono annoverate fra le regie"*. Infatti egli stesso sostiene che tali cose non si fanno che dal principe direttamente o per mezzo de' suoi magistrati, che pronunziano per esso, mentre i palatini ed altri a ciò autorizzati lo fanno dovunque e senza bisogno di delegazione speciale. Invece duchi, marchesi, conti, baroni e vicari perpetui non possono legittimare fuori del territorio loro. E che questa dignità fosse altissima lo afferma anche il Cartari<sup>32</sup> col dire che *"i conti palatini, ancorché non siano Principi dell' Imperio, fra molti privilegi, che hanno, di crear notavi, legittimar bastardi, e simili, hanno anche quello di conceder le armi"*.

---

Valsassina nel *Giornale Araldico* del 1897, nn. 8 e 9, pag, 181.

<sup>28</sup> FRANCESCO SANSOVINO, *Dell'origine de' cavalieri*, Venezia, 1583.

<sup>29</sup> *De' Conti Palatini* nella *Rivista del Collegio Araldico*, anno I, 1903, numeri 1, 2 e 3.

<sup>30</sup> PERTILE, *Storia del Diritto ital.*, voi. VI, parte I, 294.

<sup>31</sup> AGOSTINO PARADISI, *Ateneo dell'uomo nobile*, to: I, pag. 248 e to: III, pag. 289.

<sup>32</sup> A. CARTARI, *Prodromo gentilizio*, Roma, 1679, lib. V, e. 5°, pag. 521.

Il più fecondo dei romanzieri francesi, Alessandro Dumas, nella vita un po' aneddotica, che ha scritto di Tiziano Vecelli<sup>33</sup>, riproduce tradotto il diploma col quale Carlo V crea lo stesso Tiziano conte palatino. A un certo punto tralascia e dice: *"Suit la liste des privilèges accordés aux comtes palatins, privilèges qui ne sont pas d'une légère importance: créer des notaires, nommer des juges, légitimer des bâtards, et une foule d'autres droits que nos rois constitutionnels seraient très-heureux d'avoir aujourd'hui"*.

Da quanto abbiamo detto si vede chiaramente che la contea palatina fu elevatissima carica di ordinaria, suprema e regale giurisdizione e quindi per sé nobilissima; però appunto per la sua eccellenza trasmissibile agli eredi solo quando nella carta d'investitura era espressamente determinato per accrescimento d'onore e di gloria. Se nel secolo XVII fu sprecata talora, la responsabilità rimane in chi la sprecò; ma le eccezioni d'indegnità non ne possono mai diminuire il valore assoluto; e se qualche principe ne fu prodigo, le concessioni in massa si devono relegare tra le favole derivate dalla più celebre di tutte attribuita a Carlo V : *"Todos estote caballeros"*!

La prodigalità con cui fu concessa dipese da ciò: che oltre i papi e gl'imperatori, c'erano i loro *vicari* e i loro *legati* nonché i conti palatini da loro fatti direttamente, che avevano facoltà, come si è detto, di creare altri conti palatini minori; e qui cominciarono gli abusi e i malintesi. Questa facoltà delegata consisteva nel concedere il palatinato personale; ma alcuni ne abusarono e lo conferirono arbitrariamente *in perpetuum* anche ai discendenti. Ed è questo diritto ereditario che viene contestato.

Il conte Ferruccio Pasini-Frassoni sostiene che non vi è legislatore che possa affermare che tale uso indebito debba nuocere a quelle famiglie, che ottennero tali *abusivi* privilegi, né autorità, che dopo un lungo corso di anni, durante i quali l'uso pacifico del privilegio non fu mai impugnato, possa vietarne la continuità. Infatti, soggiunge, converrebbe provare la mala fede della famiglia privilegiata. Questa mala fede non può esservi stata né nell'atto di ricevere il privilegio né in seguito perché ad essa non spettava indagare la legalità delle attribuzioni di un autorevole delegato pontificio. E mentre afferma che *"sebbene il privilegio sia stato ottenuto in base ad eccesso di autorità, la famiglia non può, né deve soffrirne"* soggiunge che *"al tribunale nobiliare spetta appunto di giudicare della legalità o della illegalità dei documenti nobiliari, che gli vengono esibiti"*.

La R. Consulta Araldica riconosce il titolo di conte palatino concesso dai papi colle condizioni stabilite nell'atto d'investitura; ma, per quanto sappiamo, non ha mai dato parere favorevole per il riconoscimento di tale titolo concesso dai loro *legati*, perché soltanto il Sommo Pontefice aveva riservato a sé di rendere trasmissibili ai discendenti

---

<sup>33</sup> A. DUMAS, *Trois Maîtres*, Paris, C. Levy, pag. 181.

il palatinato e la milizia aurata, come praticavano anche gl'imperatori.

Spesse volte i pontefici e gl'imperatori non si limitarono a concedere queste dignità per linea primogenitale, ma l'estesero a tutti i maschi e anche alle femmine; prova questa che il palatinato non era considerato nei secoli scorsi come titolo diverso dalla contea feudale.

Era poi d'uso che quando in una medesima famiglia per tre generazioni consecutive e dirette, queste erano insignite della contea palatina, il titolo senza speciale conferma del sovrano era reso trasmissibile.

Per privilegio imperiale i *collegi* dei medici e giuristi di Bologna e di Ferrara ebbero il diritto di creare cavalieri aurati e conti palatini, e di tal facoltà rimasero naturalmente investiti fino a dopo la rivoluzione francese.

Neppure mancarono gli impostori, i quali, dicendosi discendenti d'imperatori legittimi conferirono diplomi di conte palatino a destra ed a sinistra<sup>34</sup>. Ma tal razza di concessioni non sono da portarsi per esempio, e nemmeno da mettersi in discussione se debbano o no ritenersi per legittime.

Si è infinitamente discusso e si è affermato che tanto i conclavisti, quanto i camerieri segreti di Sua Santità godano per privilegio personale il titolo di conte del sacro palazzo lateranense e quello di cavaliere aurato. E benché per il *sì* militassero delle buone ragioni, S.E. Rev.ma monsignor Cagiano de Azevedo, maggiordomo del Papa, con lettera diretta il 23 giugno 1904 al conte Ferruccio Pasini-Frassoni<sup>35</sup>, dichiarava che i privilegi concessi dal Sommo Pontefice non si riferivano al *ceto* ma agli individui nominati nei singoli brevi. Ed anche il professor cav. Giacomo Leoni<sup>36</sup> risolve definitivamente la questione in conformità di questa lettera del cardinale Cagiano de Azevedo.

Prima di terminare questi appunti mi piace di accennare alla questione della trasmissibilità della nobiltà nei discendenti degli insigniti del palatinato personale e della rinnovazione di tal titolo.

Vi è chi sostiene che la dignità di conte palatino tramandava nobiltà anche se non fosse ereditaria, basandosi sul principio che ben a ragione debba reputarsi nobile chi ebbe un antenato rivestito di cospicua carica o chi era dottore equestre e dell'aurata milizia; e fra i sostenitori di questa opinione ricorderò il comm. Carlo Padiglione<sup>37</sup>, il

---

<sup>34</sup> Il conte CESARE DE FESTI riporta come esemplare un *diploma* del sedicente imperatore Andrea Angeli dei Flavi (!) del 27 luglio 1580, col quale crea conte palatino un tal Pompilio Raimondi, che a sua volta crea un notaio con diploma del 16 ott. 1606. (V. *Giornale Araldico*, gennaio 1879: *Un falso creatore di cavalieri nel xvi secolo*).

<sup>35</sup> *Rivista del Collegio Araldico*, anno II, luglio 1904, pag. 409.

<sup>36</sup> V. l'articolo del prof. cav. Giacomo Leoni: *I privilegi dei Camerieri del Sommo Pontefice*, pubblicato nella citata *Rivista*, anno V, ottobre 19.07, pag. 623.

<sup>37</sup> V. Il Programma delle *Livree* del comm. Carlo Padiglione nel *Giornale Arald. cit.*, to. XV, pag. 171.

Cav. Carreri, il conte Ferruccio Pasini-Frassoni<sup>38</sup> ed altri. Quantunque siano buone le ragioni che militano a sostegno di questa tesi, noi non siamo di quest'avviso, e la nostra persuasione trova il suo fondamento nelle diverse formule dei relativi diplomi d'investitura. Infatti a chi si concede la dignità personale di conte palatino non si fa menzione di discendenti, e a chi se ne dà la trasmissibilità, tal concessione deve apparire chiaramente dalla relativa investitura. Ora di fronte a siffatti diplomi ve ne sono altri, nei quali è detto chiaramente che si crea conte palatino X ... e ai suoi discendenti si concede la nobiltà *in perpetuum*, e alcune volte anche un'aggiunta nello stemma gentilizio. Serva d'esempio, per non parlar d'altri, il diploma datato da Barcellona il 10 maggio 1533, col quale Carlo V crea conte palatino e cavaliere aurato Tiziano Vecelli, e nobili i suoi discendenti<sup>39</sup>. Argomento ed esempio questo (a nostro credere) chiaro ed esauriente per dimostrare che non c'è diritto dove non c'è concessione speciale, perché quando il legislatore ha voluto nobilitare la famiglia l'ha detto; quando ha taciuto, è segno che non volle. Dunque per il noto aforisma *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, dal momento che si è ritenuto necessario di doverlo dire nel caso affermativo, è logica la deduzione che nel silenzio si debba ritenere non trasmettere nobiltà. E se il figlio di un conte palatino poteva aspirare all'iscrizione nobiliare nei registri della città senza provare le tre generazioni di ascendenti vissuti *more nobilium*, come si richiedeva in antico, e se nel concetto pubblico i figli di un conte palatino erano ritenuti nobili, ufficialmente non si è mai arrivati a tale conclusione.

Oggi nessun sovrano ha facoltà di creare conti palatini, perché col cessare dell'impero romano-germanico cadde e sparì anche questa istituzione. Leone XIII e il sommo Pontefice attuale Pio X lo sostituirono coi conti romani, senza però concedere i sopra riferiti privilegi e prerogative<sup>40</sup>.

La rinnovazione poi, cioè quell'atto che fa rivivere un titolo già esistito in una famiglia, non può farsi dal sovrano dello stato, al quale appartiene questa famiglia, perché non riguarda un titolo ricaduto alla sua corona; ma dev'esser fatto dal Papa stesso<sup>41</sup>; e questa facoltà non gli può essere contestata, conforme ai principi generali del diritto nobiliare. Infatti il Papa, sia come successore di Pietro, sia come successore di Leone III, che il giorno di Natale dell'anno 800, realizzando l'aspirazione della Chiesa romana e dei popoli d'occidente, fondò il sacro romano impero e ne conferì la dignità imperiale a Carlo Magno, sia a causa della rinuncia che Francesco II d'Austria fece il 6 agosto 1806 deponendo nelle mani del Papa la dignità di capo del sacro

---

<sup>38</sup> *Rivista del Collegio Araldico*, anno I, novembre 1903, pag. 723.

<sup>39</sup> Il diploma originale si trova a Vienna nell'Archivio del Ministero dell'Interno; fu pubblicato nel «Jahrbuch des heraldisch-genealogischen Vereines Adler» di Vienna, e a pag. 122 del to: VI del *Giornale Araldico* citato, ottobre 1878.

<sup>40</sup> *Rivista del Collegio Araldico*, anno I, maggio 1903, pag. 269.

<sup>41</sup> *Calendario d'oro* del 1901, pag. 231. V. anche la *Rivista del Collegio Araldico*, anno V, dic. 1907, pag. 763.

romano impero, oggi è il depositario di tale dignità; perciò, in tesi di diritto, non gli si può negare questo privilegio sovrano.

Nel terminare queste poche notizie facciamo voto che qualche dotto ed erudito in questa materia possa colmarne le lacune e correggerne le inesattezze inevitabili, e così fornire uno studio completo su questo argomento.

SILVIO MANNUCCI

TRATTO DA

Rivista Araldica - Rivista del Collegio Araldico

(<http://www.collegio-araldico.it>)

per gentile concessione dell'editore